

Publicato il 24/10/2016

**N. 06484/2016 REG.PROV.CAU.**  
**N. 09460/2016 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9460 del 2016, proposto da:

Michela Amisano, Alberta Ardesi, Maria Pia Basiglio, Federica Bertaglia, Elisabetta Bombelli, Gloria Bosia, Alice Bruschi, Veronica Buzzi, Marta Camillo, Jessica Cipolla, Daniela Costante, Stefania Creati, Paola Cuceli, Luana Daidone, Katya Danieli, Mariacarmela De Paola, Elena Dettori, Raffaella Di Marco, Filomena Di Marco, Silvia Pompea Di Pascale, Roberta Doglioli, Michela Fabris, Barbara Fedele, Francesca Margherita Gallini, Chiara Giuliano, Alba Guerrieri, Ivana Lerma, Chiara Longo, Lorenza Maccio', Tiziana Malaguti, Marinella Malfatto, Grazia Marchese, Elisa Marchisio, Micaela Mazzetti, Monica Mele, Vilma Melis, Ilaria Melissa, Armanda Montobbio, Daniela Moscariello, Rita Mossone, Daniele Negro, Nicoletta Oggiano, Clementina Oliva, Maria Salvatrice Oriti, Marina Parodi, Vincenza Passaniti, Cristiana Pastorino, Dora Patti, Cecilia Piazza, Angela Piras, Alessandra Pistone, Marina Podda, Francesca Anna Maria Repetto, Anna Romano, Mirna Rossi, Giorgia Sandrolini, Ivana Scalco, Mirella Simon, Rosalba Suozzo, Rosanna Vadacca, Valentina Zaramella, Sara Angeluccetti,

Sara Angeluccetti, rappresentati e difesi dagli avvocati Isetta Barsanti Mauceri C.F. BRSSTT66S53D612T, Francesco Americo C.F. MRFCNC77C14D643F, Gianluca Volante C.F. VLNGLC70P11A182J, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Francesco Americo in Roma, via Cosseria, 2;

*contro*

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del decreto 495/2016 nella parte in cui prevede che i docenti in possesso del diploma magistrale abilitante conseguito entro l'a.s. 2001/2002 non possano proporre domanda d'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento (gae) triennio 2014/2017 del personale docente dell'infanzia e di scuola primaria - risarcimento danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la presente fattispecie è analoga, in fatto, a quella favorevolmente esaminata dalle sentenze Cons. Stato, Sez.VI, n.1973/2015 e n. 4235/2015 e

da ultimo, con riferimento specifico al DM n.495/2016, dalla giurisprudenza cautelare della sezione (cfr.ordinanza Tar Lazio, III bis, n. 05423/2016);  
Vista l'Ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell'A.P.;  
Ravvisata la sussistenza del prescritto "periculum in mora";  
Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la presente istanza cautelare, finalizzata all'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE, nelle more della definizione, da parte dell'Adunanza Plenaria, della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con Ordinanza n.364 del 29 gennaio 2016;  
Ritenuto altresì, per ragioni di concentrazione e di economicità del giudizio, discendenti anche dall'art.1 cpa, che, ai sensi dell'art. 41, 4° comma, cpa, a causa della presumibile non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati nonché del numero degli stessi, sussistono i presupposti di cui all'art. 49 cpa, per disporre la notificazione per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione - sia in sede centrale che in ciascuna delle sedi territoriale competenti- di copia integrale del ricorso nonché della presente ordinanza, con l'indicazione dei controinteressati (alla cui individuazione collaborerà anche l'intimata Amministrazione);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), conferma il decreto 4829/2016 e accoglie l'istanza di tutela cautelare e per l'effetto:

- a) ordina l'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE;
- b) dispone ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., la notifica del ricorso e della presente ordinanza per pubblici proclami nei tempi e nei modi di cui alla parte motiva;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 dicembre 2017.
- d) compensa le spese della presente fase.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Ines Simona Immacolata Pisano**

**IL PRESIDENTE**

**Riccardo Savoia**

**IL SEGRETARIO**